



COMUNE DI CONDOVE

PROVINCIA DI TORINO
 Piazza Martiri della Libertà n.7 10055 CONDOVE
 Tel. 0119643102 - Fax 0119644197

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "BUONGIORNO CONDOVE" AVENTE AD OGGETTO: "TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE"

L'anno duemilaquindici addì sei del mese di maggio alle ore diciannove e minuti trentacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SARTI Emanuela Ivana - Presidente	Si
2. SUPPO Jacopo - Assessore	Si
3. TABONE Andrea - Assessore	Si
4. ALLAIS Giorgia - Assessore	Si
5. BONAVERO Chiara - Assessore	Si
6. RIVA Susanna - Consigliere	Si
7. RAPELLI Giovanni - Consigliere	Si
8. ALLERI Pierina - Consigliere	Si
9. VINASSA Gianluca - Consigliere	Si
10. GROSSO Andrea - Consigliere	Si
11. JANNON Giorgio - Consigliere	Si
12. GOMBIA Paolo - Consigliere	Si
13. BRUNO Piero - Consigliere	Si
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Sindaco SARTI Emanuela Ivana

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. BARBERA Giovanni

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "BUONGIORNO CONDOVE" AVENTE AD OGGETTO: "TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata in data 3.04.2015, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento del Consiglio, dal gruppo consiliare di minoranza "Buongiorno Condove" ad oggetto "Trasformazione di Smat S.p.A. in Azienda Speciale Consortile";

Sentito l'intervento del Sindaco il quale introduce la discussione sulla suddetta proposta di deliberazione e dà la parola al Capogruppo di minoranza Cons. GOMBA Paolo di "Buongiorno Condove" che procede alla lettura ed illustrazione del testo di seguito riportato:

"Premesso che:

L'Amministrazione Comunale di Condove intende mantenere in mano pubblica la proprietà e la gestione, partecipativa e senza scopo di lucro, del servizio idrico integrato del nostro territorio e per questo dichiara di:

- *riconoscere il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;*
- *confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;*
- *riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale senza scopo di lucro in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000."*

Va quindi superata la forma giuridica di Società per Azioni nella quale sono a suo tempo confluiti lo storico acquedotto AAM di Torino, quelli dei Comuni del territorio provinciale e il Consorzio Po Sangone che aveva unito i primi 10 comuni di Torino e cintura torinese nella realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione. Usciti dalla forma di governo di diritto pubblico i due enti sono allora entrati nell'ambito del diritto privato costituendo la Società per Azioni SMAT, che conta attualmente 286 Comuni Soci il cui peso tuttavia – proprio per la struttura giuridica della società per azioni - è del tutto irrilevante rispetto alle scelte del socio di assoluta maggioranza qual è il Comune di Torino.

Nel corso degli anni si è venuta evidenziando la contraddizione tra la finalità di profitto della società per azioni e il perseguimento di interessi di pubblico servizio dell'Azienda Speciale consortile ma a lungo è purtroppo prevalsa l'affermazione circa l'impossibilità di trasformare la Società per Azioni in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico, chiamando in causa fantomatiche direttive comunitarie rivolte alla privatizzazione dei servizi pubblici locali, o l'assenza di norme italiane che prevedano la trasformazione diretta di una SPA in Azienda Speciale, non essendovi una specifica previsione normativa dettata dal codice civile.

Finalmente, di tali errate affermazioni hanno fatto giustizia:

** i numerosi pronunciamenti dell'Unione Europea che non obbliga a privatizzare alcunché, ma richiede comportamenti non ambigui nel campo della concorrenza: gli Stati Membri e le loro Amministrazioni locali devono scegliere la forma di gestione di diritto pubblico o di diritto privato dei loro servizi pubblici, e attenersi coerentemente alla scelta compiuta.*

L'Unione Europea riconosce infatti che "[...] le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se

affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)”; recentemente, la Corte Europea di Giustizia ha ribadito che “[...] un’ autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi”. (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, punto 48) [Sentenza Corte europea di Giustizia: C32408 del 13 novembre 2008].

Da ultimo, la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014, n. P7_TA-PROV(2014)0026 non solo " non impone la privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico", ma riconosce la particolare natura dell'acqua come un bene pubblico, escluso dall'obbligo di applicazione degli appalti e delle concessioni.

** La Corte dei Conti con sentenza n. N. 2/SEZAUT/2014/QMIG del 15 gennaio 2014 , secondo la quale “... la trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie, il servizio idrico) in azienda speciale consortile, è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica;”*

La gestione pubblica di un servizio economico generale è quindi ammessa dai principi e dalle regole del diritto comunitario che si applicano direttamente nell’ordinamento italiano, anche in assenza – com’è il caso attuale – di una disciplina nazionale di adeguamento, come del resto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011 e da ultimo dalla Corte dei Conti con la sentenza sopra citata. -

Considerato che:

La trasformazione di SMAT S.p.A. in azienda speciale consortile è implicita nello stesso statuto dell’azienda, ove all’art. 9, comma 1 si dice che : “Il capitale della società è interamente pubblico. Possono entrare nella società gli enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell’Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese (ATO3) quale definito nell’Allegato B (LR 20 gennaio 1997, n.13)”.

L’art.10 recita inoltre che: “I Comuni possono trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese.”.

La totalità pubblica del capitale poteva però essere ridotta con la cessione di quote ai privati se il 75% dei Comuni Soci lo consentiva. Purtroppo, le modifiche apportate dalla maggioranza dell’Assemblea dei Comuni Soci SMAT del 6 maggio 2014, pur elevando il quorum deliberativo dal 75% al 90%, e dal 40% al 60% il quorum di “teste” necessarie previste all’Art. 11 della Convenzione istitutiva, hanno lasciato aperta la porta alla privatizzazione confermando per SMAT la forma giuridica della società per azioni di diritto privato, ribadita anche dall’Art. 28 della Convenzione che destina ancora il 20% del dividendo a favore dei soci.

Si è mancata così l’occasione di rispettare l’esito referendario del 12 e 13 giugno 2011, che anche nel nostro Comune ha visto la nettissima vittoria del Si ai due quesiti, in linea con il dato nazionale.

Un così chiaro e largamente maggioritario orientamento dei cittadini avrebbe meritato una sollecita e ben diversa risposta delle istituzioni locali e nazionali. Risulta invece che, a distanza di tre anni da quell’evento, le istituzioni non hanno ancora dato attuazione a quanto voluto dai cittadini italiani. Fanno lodevole eccezione il Comune di Napoli, che ha già proceduto alla Trasformazione di ARIN Spa nell’Azienda Speciale “ABC - Acqua Bene Comune”, il Consiglio Regionale del Lazio che ha approvato il 4 aprile 2014 la Legge regionale n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque,” e le prime deliberazioni già adottate in tal senso da diversi Comuni

del nostro territorio ai quali il Consiglio Comunale di Condove intende unirsi facendo ricorso agli strumenti democratici di cui le Amministrazioni, in rappresentanza dei cittadini /elettori, possono disporre, quale la presente deliberazione.

Il servizio idrico integrato per espressa previsione normativa e per chiara volontà popolare, è, dunque, un servizio pubblico e tale deve rimanere ed i proventi dello stesso devono far fronte in via esclusiva al miglioramento dell'accesso all'acqua di qualità per tutta la popolazione e alla tutela delle risorse idriche potabili, secondo modalità alle quali risulta estranea ogni logica di profitto.

Il Consiglio comunale di Condove ritiene pertanto necessario superare le peculiarità operative, gestionali e organizzative derivanti dall'attuale natura giuridica di SMAT, di società commerciale per azioni e, dunque, di una società di capitale dotata di personalità giuridica di diritto privato, organizzata per il perseguimento della maggior redditività possibile e modellata non già per privilegiare il coinvolgimento sistematico nelle scelte gestionali dei soci di minoranza ovvero dei piccoli azionisti (e tanto meno, degli utenti del servizio), bensì per garantire la massimizzazione dei profitti.

Di conseguenza è necessario che SMAT abbandoni la struttura di società commerciale per azioni e si trasformi in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione senza fini di lucro del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati e, al fine di garantire una gestione trasparente, democratica e volta agli interessi della collettività servita, dovrà essere retta da uno Statuto che fissi principi fondamentali a presidio di quelle esigenze così riassunti:

- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;*
- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;*
- c) in applicazione della Convenzione di Aarhus, l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;*
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro.*

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Atteso che non è richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile previsto dall'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., in quanto trattasi di mero atto di indirizzo.

DELIBERA

- 1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*
- 2. di approvare la proposta di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267 /2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;*
- 3. di chiedere ai soci della SMAT S.p.A., la modifica dello Statuto, per sancire i principi fondamentali a garanzia delle suddette finalità, così come di seguito riassunti:*

- a) *l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;*
 - b) *l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;*
 - c) *in applicazione della Convenzione di Aarhus sull'accesso e la partecipazione, l'Azienda dovrà garantire l'effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;*
 - d) *l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro*
4. *di dar mandato alla Giunta di valutare e sottoporre al Consiglio Comunale, in caso di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico secondo i principi fondamentali sanciti dalla modifica statutaria di cui al punto 3), l'ipotesi di affidamento della gestione del proprio servizio idrico alla suddetta azienda;*
5. *di dar mandato agli Uffici comunali di trasmettere la presente deliberazione a SMAT SpA, ATO3 e agli Enti territoriali di appartenenza."*

Successivamente si apre il dibattito che vede, in sintesi, i seguenti interventi:

Il Sindaco ringrazia, condividendo appieno la proposta che segue il ritiro operato in un precedente Consiglio della proposta avente ad oggetto la modifica statutaria della Smat e l'approvazione dello schema di convenzione.

Ricostruendo i vari passaggi che nel tempo hanno portato a formulare l'istanza in discussione, il Sindaco dichiara fermamente che si tratta di una problematica assai sentita, specie nelle realtà più piccole. Pur consapevole che non sarà facile vederla accolta, ritiene giusto accoglierla e dichiara in merito il voto favorevole della maggioranza.

Il Capogruppo di minoranza Cons. BRUNO Piero esordisce dichiarando che il nostro potere nei confronti della Società è praticamente nullo. La proposta in discussione la si può condividere ed anche votare, il vero problema è affrontare le questioni concrete della convenzione vigente con Smat, le condizioni che impone e le tariffe (molto elevate) che determina in capo ai cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

Dato atto che sul presente punto all'ordine del giorno non viene espresso nessun parere in quanto atto a rilevanza politica.

A seguito di votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI:	n. 13
ASTENUTI:	n. /
VOTANTI:	n. 13
VOTI FAVOREVOLI:	n. 13
CONTRARI:	n. /

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del gruppo consiliare “Buongiorno Condove” avente ad oggetto “Trasformazione di Smat S.p.A. in Azienda Speciale Consortile”, così come in premessa riportata.

CC-2015-00028

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
SARTI Emanuela Ivana

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dr. BARBERA Giovanni